# RIVISTA QUADRIMESTRALE
# DI
# DIRITTO DELL'AMBIENTE
# -
# *Quarterly Journal of Environmental Law*

NUMERO 1 - 2018

SERENA PERSIA

*Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile"*

G. Giappichelli editore

ISSN 2239-964X

**SERENA PERSIA** [*]

## *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile"*

SOMMARIO: *1. Ambiente, mercato e sviluppo sostenibile: conflitto e composizione nella "crisi ecologica" in atto. – 2. Tutela ambientale e situazione proprietaria tra dominio individuale e interesse collettivo. – 3. La categoria contrattuale e le istanze della sostenibilità ambientale: il nuovo paradigma del "contratto ecologico". – 4. Dalla relatività alla operatività intergenerazionale degli effetti del contratto ecologico. – 5. Conformazione ecologica degli atti di iniziativa privata e controllo di meritevolezza.*

### 1. *Ambiente, mercato e sviluppo sostenibile: conflitto e composizione nella "crisi ecologica" in atto*

La drammatica incidenza delle problematiche di stampo ecologico sulla realtà contemporanea[1] e la crescente sensibilità della collettività sociale verso le tematiche ambientali[2], nonché il consolidamento del modello globale dello sviluppo sostenibile[3], impongono, in particolare al civilista, di ri-elaborare i

[*] Dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». E-mail: serena.persia@uniba.it.

[1] Lucida e approfondita analisi della crisi ecologica in atto, ormai prossima al «collasso ecologico» irreversibile, è svolta, nella piena consapevolezza della necessità di un dialogo interdisciplinare tra scienziati e giuristi, da M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *rivistaaic.it*, 2018, 2, p. 1 ss.

[2] F. FORNO-P.R. GRAZIANO, *Il consumo critico. Una relazione solidale tra chi acquista e chi produce*, il Mulino, Bologna, 2016, come risposta alla «logica predatoria che presiede l'attuale economia di mercato […] responsabile dei crescenti problemi ambientali e sociali che affliggono, in modo sempre più evidente, le nostre società», propongono un modello di «consumo critico», definito come «una modalità di acquisto di beni e servizi che tiene conto non solo del prezzo e della qualità percepita dei prodotti, bensì anche – in alcuni casi, soprattutto, – del comportamento dei produttori e della sostenibilità ambientale e sociale della filiera produttiva» (p. 8 s.).

[3] Il principio dello "sviluppo sostenibile" trova la sua più compiuta definizione nel Rapporto della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo del 1987 (c.d. Rapporto Brundtland), che considera "sostenibile" lo «sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». Per ulteriori indicazioni si veda: A. SASSU, *Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile*, in M. CIANI SCARNICCI-A. MARCELLI-P. PINELLI-A. ROMANI-R. RUSSO (a cura di), *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 95 ss.; I. ALOGNA, *La circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di diritto comparato per un percorso multidirezionale*, in G. CERRINA FERONI-T.E. FROSINI-L. MEZZETTI-P.L. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, I, 1, in *cesifin.it*, 2016, p. 145 ss.; nonché M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *personaemercato.it*, 2015, p. 37 ss. (da cui si cita), e in P.

modelli giuridici classici alla luce dei valori non patrimoniali ecologici e dei sottesi interessi ambientali per far fronte alle rinnovate esigenze comuni[4].

L'interesse alla protezione dei beni ambientali e alla conservazione delle limitate (poiché esauribili) risorse naturali pone il problema della gestione di tali beni e risorse comuni in funzione tanto di godimento (attuale), quanto di manutenzione a favore delle generazioni future, alle quali occorrerebbe, con sempre maggiore urgenza, riconoscere (anche nel nostro sistema ordinamentale) la soggettività giuridica[5].

La dialettica tra mercato – improntato a parametri di concorrenza, produttività e competitività – e ambiente – strettamente connesso ai valori della dignità umana e della giustizia sociale – troverebbe la sua sintesi proprio nel

---

POLLICE (a cura di), Liber Amicorum *per Biagio Grasso*, Esi, Napoli, 2015, p. 473 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ*., 2016, p. 1291 ss., e in ID. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi, Napoli, 2016, p. 287 ss. (da cui si cita).

[4] Un primo tentativo di una complessiva «analisi ecologica» del diritto civile, basata sulla «riconcettualizzazione» delle principali categorie civilistiche, è dovuto a M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014, sul quale si veda M.R. MAUGERI, *Il diritto civile dell'ambiente. Spigolando da un recente manuale*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 159 ss.; in argomento v. anche M. PENNASILICO, *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di Nicola Lipari)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1246 ss. Diversamente, nega qualsiasi esigenza di «riconcettualizzazione», S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, in *Nuova giur. civ. comm*., 2016, II, p. 337 ss., e in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 367 ss. (da cui si cita) e spec. p. 370. Delineano i concetti e le strutture di un ordinamento giuridico coerente con i principi ecologici che sostengono la vita sul pianeta, definito «una macchina che si sta guastando», F. CAPRA-U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca, Sansepolcro, 2017, spec. p. 167; sul «significato ecologico del diritto privato» insistono ora U. MATTEI-A. QUARTA, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca, Sansepolcro, 2018; sul ruolo del diritto amministrativo, nel fronteggiare «una recessione ecologica senza precedenti», v. M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, cit., p. 2 ss. (la citazione è a p. 8), il quale argomenta la necessità di scomporre il generico "interesse ambientale" in due ordini di interesse pubblico: l'interesse ad amministrare in condizioni di «resilienza non critica» le interazioni tra sistemi ecologici e sistemi sociali (interesse pubblico primario bilanciabile), e l'interesse a evitare in condizioni di «resilienza critica» il collasso dei sistemi ecologici (interesse pubblico superprimario non bilanciabile).

[5] Sulla soggettività e i diritti delle generazioni future si veda, anche per ulteriori indicazioni, A. D'ALOIA, voce *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, *Annali*, IX, Giuffrè, Milano, 2016, p. 331 ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 287 ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017.

principio dello *sviluppo sostenibile*[6]. La tutela dei diritti fondamentali della persona diventa il modo per realizzare un *mercato sostenibile*[7], in grado di arginare l'emergenza ecologica dei nostri tempi[8]. L'attività economica che non è sostenibile lede la persona, la collettività, ma anche l'economia sociale di mercato[9]. Alla competitività economica deve, dunque, affiancarsi la stabilità sociale, in modo da coniugare l'utile al giusto[10].

## 2. *Tutela ambientale e situazione proprietaria tra dominio individuale e interesse collettivo*

Il modello dominicale, come tradizionalmente ricevuto, è incapace di fornire risposte adeguate[11].

L'elaborazione dell'istituto proprietario, com'è noto, è stata condotta con attenzione soprattutto al potere di disposizione riconosciuto al *dominus*, e

---

[6] Sul principio italo-europeo dello sviluppo sostenibile (artt. 11 Tratt. FUE, 37 Carta dir. UE e art. 3 *quater* d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. codice dell'ambiente), si veda M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ*., 2014, p. 753 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, cit., p. 37 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 287 ss.; D. PORENA, *op. cit*., p. 111 ss.

[7] Secondo E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Esi, Napoli, 2018, p. 96, per mercato sostenibile «deve intendersi un mercato interno in cui le imprese perseguano una crescita equilibrata fra i profitti e la redistribuzione». Si veda altresì F. FORNO-P.R. GRAZIANO, *op. cit.*, *passim*; M. IMBRENDA, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Esi, Napoli, 2016.

[8] Per M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete*, in *Pol. dir*., 2018, p. 3 ss. e spec. p. 8, «il rispetto dei valori fondamentali dell'ordinamento giuridico deve coniugarsi […] con un sistema economico sostenibile, che favorisca non tanto la produzione e la crescita in sé, quanto piuttosto il progresso sociale, l'uso responsabile delle risorse naturali a favore anche delle generazioni future e, dunque, il pieno sviluppo della personalità umana».

[9] Così P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 322 s., secondo il quale «lo sviluppo è "sostenibile" quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana»; in tal senso anche E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., spec. p. 33 ss. Sui presupposti dello sviluppo "umano" sostenibile si rinvia a M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, cit., p. 41 s.

[10] Sull'autonomia contrattuale c.d. *efficiente* in grado «di dar vita a regole adeguate all'operazione contrattuale perseguita, nonché ispirate a principi di equità negli scambi», si veda V. SCALISI, *Regola e metodo nel diritto civile della postmodernità*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 294. Per ulteriori riflessioni M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 3 ss. e spec. p. 11 ss.

[11] Ne avverte l'inadeguatezza A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 40.

dunque al profilo circolatorio del bene oggetto del diritto[12], nel segno di una logica di mercato volta esclusivamente alla produzione, al commercio e al consumo "lineare"[13].

Tale impostazione puramente individualistica, imperniata sulla figura del *dominus*, assoluto e insindacabile sovrano del proprio bene, è stata seguita anche nell'analisi del potere di godimento insito nel diritto di proprietà. Il *proprium* della situazione soggettiva è stato individuato, infatti, nel potere di escludere altri dal godimento del bene oggetto del diritto[14].

A ben vedere, lo schema classico della proprietà individuale ha deliberatamente trascurato, in una sorta di non celata repulsione verso remote ma ancora vitali forme di proprietà collettiva, la *pluridimensionalità* dell'istituto proprietario[15], senza considerare che nella realtà concreta determinati beni costituiscono il punto d'incidenza di una pluralità di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela, che trascendono la posizione del formale proprietario per riferirsi ad una pluralità di soggetti[16].

---

[12] Sull'evoluzione storica dell'istituto proprietario v., tra gli altri, E. CATERINI, *Proprietà*, in *Trattato di diritto civile CNN*, diretto da P. Perlingieri, Esi, Napoli, 2005, p. 83; A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* Cicu e Messineo, Giuffrè, Milano, 1995, p. 214 ss.; v. anche F. MACARIO, sub *art. 832*, in *Commentario al codice civile* Gabrielli, *Della proprietà*, I, a cura di A. Jannarelli e F. Macario, Utet, Torino, 2012, p. 291 ss.; U. MATTEI, *I diritti reali*, vol. II, *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile* Sacco, Utet, Torino, 2015.

[13] Sul passaggio dall'economia "lineare", basata sul semplicistico schema "produzione-consumo-smaltimento", all'economia "circolare", improntata, invece, al riuso del bene anche alla fine del suo ciclo di vita primario, si veda, pure per ulteriori riferimenti, M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ*., 2017, p. 809 ss. (da cui si cita), spec. p. 833 e nota 87 e in *Riv. quadr. dir. amb*., 2017, p. 4 ss.

[14] A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., p. 211 ss.

[15] Sulla pluridimensionalità della situazione dominicale, M. PENNASILICO, *"Proprietà ambientale" e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Arch. Scialoja-Bolla*, 2018, p. 67 ss.

[16] Il punto è considerato «cruciale» da A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, cit., p. 50 s.; ID., *Beni comuni e ruolo del contratto*, in *Rass. dir. civ*., 2014, p. 85; con riferimento in particolare ai beni fondiari, L. FRANCARIO, *La proprietà fondiaria*, in *Trattato di diritto priv*ato Rescigno, *La proprietà*, 7, I, II ed., Utet, Torino, 2005, p. 449, pone in evidenza che «sul medesimo oggetto possono gravitare interessi qualificati diversi da quello proprietario e non legittimati necessariamente da quest'ultimo alla fruizione» sicché «la convivenza degli interessi risulta ineludibile per consentire sia la salvaguardia della forma proprietaria che la risposta ai bisogni sociali emergenti». Sul punto anche A. GAMBARO, *op. cit*., p. 136 ss.

La teorica dei beni comuni, pur nella complessità ed eterogeneità del dibattito[17], ha il merito di aver colto la presenza, nel rapporto tra uomini e beni, di istanze anche diverse da quelle puramente patrimoniali, che attengono più strettamente ai valori fondanti della persona e della solidarietà sociale[18].

In virtù dello strettissimo collegamento tra i beni comuni e i diritti fondamentali della persona (quali la salute e la salvaguardia dell'ambiente, mediante l'utilizzazione razionale e responsabile delle risorse naturali)[19], le istanze proprietarie e patrimoniali del singolo individuo dovranno convivere con i valori non patrimoniali della collettività[20].

Paradigmatiche, al riguardo, sono le antiche forme di proprietà collettiva (riconosciute di recente dalla nuova legge n. 168 del 20 novembre 2017, in materia di «domini collettivi»)[21], ove «la terra è luogo di manifestazione e punto d'incidenza dei valori sociali, ambientali e paesaggistici delle comunità di riferimento»[22].

Il dibattito, così, da un lato recupera interesse sotto il profilo della gestione dei beni, trascurato, a vantaggio di quello circolatorio, nell'elaborazione classica del diritto proprietario; dall'altro impone il superamento del dogma della esclusività proprio del modello dominicale di stampo ottocentesco. Le risorse naturali, infatti, è stato osservato, «rilevano sotto il profilo della loro conservazione e manutenzione, ossia ben prima e

---

[17] In argomento si veda G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo ad una teoria dei beni comuni*, Esi, Napoli, 2008; più di recente, anche per ulteriori indicazioni, G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, Ets, Pisa, 2017.

[18] Così A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, cit., p. 44.

[19] Ci si riferisce a quanto emerge dal testo della Relazione di accompagnamento dei lavori della c.d. Commissione Rodotà, istituita nel 2007 con il preciso compito di occuparsi della riforma del codice civile in materia di beni pubblici, ove si legge che i beni pubblici «esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità».

[20] L. FRANCARIO, *op. cit*., p. 449, mette in luce la necessaria convivenza di «istanze proprietarie e valori non proprietari che si alimentano alla luce di una altrettanto forte passione civile per i diritti fondamentali dell'uomo alla salute, alla preservazione delle risorse naturali, alla salvaguardia dei beni ambientali in un sistema di regole che ne consenta la fruizione non a pochi privilegiati».

[21] A commento di tale innovativa normativa, che trova ispirazione nella celebre opera di P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977 (rist. anastatica, con integrazioni, Giuffrè, Milano, 2017), v. R. VOLANTE, *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2018, p. 1067 ss.

[22] Così M. PENNASILICO, *"Proprietà ambientale" e "contratto ecologico"*, cit., p. 71, cui si rinvia per ulteriori riflessioni.

comunque a prescindere dalla loro eventuale circolazione giuridica»[23] e richiedono, pertanto, modelli di gestione che garantiscano un godimento plurimo (e non esclusivo) del bene[24] nel rispetto del *principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità*.

D'altronde la disposizione dell'art. 42, comma 2, cost. – che impone alla legge di assicurare la funzione sociale del diritto di proprietà – consente di porre dei *limiti* all'assolutismo proprietario al fine di garantire la salvaguardia di valori di rilevanza costituzionale, quali la salute umana e la tutela ambientale nell'interesse della collettività[25].

L'intento di contemperare gli interessi dei proprietari alla utilizzazione del bene e dei non proprietari alla salvaguardia delle risorse naturali incide sui poteri dispositivi e di godimento propri del titolare del diritto di proprietà e ne determina la *conformazione ecologica*[26].

---

[23] Testualmente A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, cit., p. 42.

[24] A. NERVI, *Beni comuni e ruolo del contratto*, cit., p. 186 s.

[25] Sulla funzione sociale della proprietà v. S. RODOTÀ, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 1252 ss., nonché ID., *Il diritto di proprietà tra dogmatica e storia*, in *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, III ed., Zanichelli, Bologna, 2013, p. 175 ss., e in particolare ID., *Commento all'art. 42*, in *Comm. cost*., a cura di Branca, *Art. 41-44*, *Rapporti economici*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1982, p. 76 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, III ed., Esi, Napoli, 2006, p. 114 ss.

[26] Sulla conformazione dei poteri di godimento e disposizione del proprietario ad opera degli strumenti di pianificazione e di gestione dell'Ente parco, volti alla tutela dei valori ambientali e naturali, e più in generale sulla funzionalizzazione della proprietà alla tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e antropologici-culturali, si veda V. CORRIERO, *La funzione sociale della proprietà nelle aree protette*, Esi, Napoli, 2005, p. 9 ss. e spec. p. 15 ss.; per ulteriori indicazioni EAD., *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, Esi, Napoli, 2015, p. 155 ss. In particolare riconduce l'onere reale gravante sui siti inquinati (costituito, ai sensi dell'art. 253, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, dall'obbligo di realizzare interventi di bonifica, se effettuati d'ufficio dalla p.a. territorialmente competente, in sostituzione del responsabile dell'inquinamento) nell'alveo della «caratterizzazione funzionale della proprietà» e quindi «istituto idoneo ad assicurare una tutela ambientale effettiva», EAD., *Garanzie reali e personali in funzione di tutela dell'ambiente*, in *Rass. dir. civ*., 2012, p. 43 ss. e spec. pp. 52 e 60. Il peso così gravante sul sito determina una compressione non solo della facoltà di godimento del proprietario, ma altresì della facoltà di disposizione. L'iscrizione dell'onere reale comporta che lo stesso sia menzionato nel certificato di destinazione urbanistica del terreno, con prevedibili conseguenze negative sulla commerciabilità economica del bene. Sul tema, con ulteriori approfondimenti, si v. EAD., *The Social-EnvironmentalFunction of Property and the EU 'Polluter Pays' Principle: The Compatibility between Italian and European Law*, in *ItaLJ*, 2016, p. 479 ss.

3. *La categoria contrattuale e le istanze della sostenibilità ambientale: il nuovo paradigma del "contratto ecologico"*

La pluralità degli interessi rilevanti che si riferiscono alle risorse naturali imporrebbe una revisione concettuale non soltanto della consueta impostazione proprietaria, ma, in parallelo, anche della categoria contrattuale come tradizionalmente intesa in termini di strumento per agevolare il trasferimento delle situazioni soggettive e, dunque, la circolazione dei beni da una sfera proprietaria all'altra.

Se nell'impostazione classica del modello proprietario si è valorizzato il profilo del potere di disposizione, finalizzato alla circolazione del bene, anziché il profilo della gestione e del godimento, parimenti la riflessione sul contratto si è storicamente concentrata sulla funzione di scambio[27].

Tuttavia le esigenze sociali e ambientali della collettività fanno emergere la necessità di guardare al contratto come strumento non (solo) di scambio, ma (altresì) di gestione e godimento delle risorse naturali anche nell'interesse delle generazioni future[28].

Questa prospettiva induce non soltanto a superare la tradizionale funzione del contratto, ma anche a ripensare la stessa essenza *patrimoniale* della categoria contrattuale[29].

Quanto alla funzione, ben si può cogliere come il contratto, che involga una risorsa naturale, si ponga quale strumento diretto non tanto a regolare interessi antagonisti delle parti, quanto piuttosto a disciplinare tra le medesime una pluralità di interessi convergenti[30]. Le parti contrattuali (molto spesso soggetto pubblico e privato) intendono perseguire, attraverso un contratto di

[27] F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv*., 2012, p. 490; A. NERVI, *Beni comuni e ruolo del contratto*, cit., p. 185.

[28] In tal senso A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, cit., p. 51, il quale ricorda che «esiste anche un'altra dimensione dell'istituto contrattuale, la quale ravvisa nel negozio una valenza precipuamente organizzatoria: il contratto costituisce il mezzo attraverso il quale due o più soggetti coordinano tra loro lo svolgimento in comune di una determinata attività giuridica, i cui effetti trascendono la loro dimensione individuale»; ID., *Beni comuni e ruolo del contratto*, cit., spec. p. 196; M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 28; ID., *"Proprietà ambientale" e "contratto ecologico"*, cit., p. 83 ss.

[29] In tal senso M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 753 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 298 ss.

[30] Così, M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 28; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 302; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 822 s.

gestione *razionale e responsabile* delle risorse, lo scopo ultimo di protezione dell'ecosistema naturale, ossia, più precisamente, il fine di «garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non [...] compromett[a] la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» (così l'art. 3-*quater*, comma 1, d.lg. 152/2006, c.d. codice dell'ambiente). Si assiste, in tal senso, ad una autentica cooperazione tra i consociati in chiave etica, che realizza il progetto costituzionale della solidarietà sociale.

L'interesse ambientale alla gestione responsabile delle risorse, nel segno della loro salvaguardia e conservazione, penetra e colora, così, la causa del contratto[31] e ne consente la declinazione come *concreta funzione economico-ambientale*, in coerenza con la necessità, sempre più avvertita, di mediare tra le ragioni del mercato e le ragioni dell'ambiente. Occorre, infatti, sfatare il mito dell'assoluta inconciliabilità tra le esigenze dello sviluppo economico e quelle della protezione dell'ecosistema, come testimonia l'incidenza e l'espansione, sul piano sistematico e assiologico, del principio ambientale italo-europeo dello sviluppo "sostenibile".

Il contratto, in questa "circolarità" tra ambiente e mercato, si fa portatore di interessi non solo patrimoniali ma altresì non patrimoniali, compatibili con il pieno sviluppo della persona umana, e si accredita come contratto "ecologico"[32], fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici patrimoniali *sostenibili*[33].

La nozione classica di contratto risulta, così, insufficiente se non integrata dai principi di solidarietà, sussidiarietà e sostenibilità[34].

Del resto, lo stesso codice dell'ambiente, prescrivendo che *ogni* attività umana, pubblica o privata, «deve conformarsi al principio dello sviluppo

---

[31] M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., pp. 820, 826 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 299.

[32] La proposta è di M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 767 s.; con ulteriori sviluppi anche in ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 810 ss. e in ID., *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 25 ss.; v. anche ID., *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia*, cit., p. 1246 ss.

[33] Così ancora M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 9, ove si legge che «il nesso tra patrimonialità e sostenibilità testimonia la coesistenza, nella regola contrattuale, di interessi patrimoniali e interessi non patrimoniali (esistenziali, sociali e ambientali); coesistenza che, nel contratto ecologico, non è meramente eventuale (come si desume dall'art. 1174 c.c.), ma è *necessaria* e *indissolubile*»; ID., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 768; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 302; diversamente, S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, cit., p. 367 ss.

[34] M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 29.

sostenibile» (art. 3-*quater*, comma 1), pone in evidenza l'esigenza, ormai ineludibile, di orientare e conformare le attività negoziali di operatori pubblici e privati alle istanze della sostenibilità ambientale, nel rispetto dell'interesse collettivo alla salvaguardia di un ambiente di vita salubre anche per le generazioni future[35].

Il coinvolgimento dei privati nella realizzazione dell'interesse ambientale trova il suo fondamento ancor più nel principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'art. 118, comma 4, cost. (come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che legittima «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»[36].

---

[35] L'influenza dello sviluppo sostenibile è evidente nell'esperienza dei c.d. "appalti verdi", ove il soggetto pubblico inserisce (*obbligatoriamente*, come oggi previsto dall'art. 6 d.lg. 102 del 2014) tra i criteri di aggiudicazione le "clausole verdi" (o «criteri ambientali minimi»: CAM), al fine di selezionare concorrenti in grado di offrire prodotti e servizi eco-efficienti, favorendo una gestione ecologicamente virtuosa degli acquisti e delle opere pubbliche. L'applicabilità dei criteri ambientali si estende anche agli appalti privati, al punto da discutersi, onnicomprensivamente, di "appalti sostenibili". Sul tema si rinvia a F. DI GIOVANNI, *"Appalti verdi" e responsabilità sociale dell'impresa*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 61 ss.; A. ADDANTE, *I c.d. appalti verdi nel diritto italo-europeo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 182 ss.; M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 816 ss. Nell'ambito dei rapporti contrattuali di diritto privato lo sviluppo sostenibile guadagna spazio nei contratti di affiliazione commerciale (c.d. *green franchising*) [in arg. si rinvia a S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 357); nelle assicurazioni sostenibili, nel turismo ecosostenibile, nel commercio equo e solidale (sul punto si rinvia per ulteriori approfondimenti e considerazioni a M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 308; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 823 ss.]; nonché, in particolare, nel contratto di rendimento energetico (*Energy Performance Contract* o *EPC*) [si veda in arg. M. PENNASILICO, *Il contratto di rendimento energetico (*Energy Performance Contract*)*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 242 ss.; C. BENANTI, *Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica*, Esi, Napoli, 2018]. L'attenzione all'impatto ambientale dei beni si rinviene anche nei contratti di compravendita o di locazione immobiliare dai quali sorge l'obbligo, *ex* art. 6, comma 2, d.lg. n. 192/2005, come sostituito dall'art. 6 della l. 90/2013, in capo al proprietario, di consegnare all'acquirente o al conduttore la documentazione attestante la prestazione energetica dell'immobile (APE), che certifichi la riduzione delle emissioni inquinanti nel settore edilizio, in funzione tanto del risparmio energetico, quanto della salubrità degli ambienti.

[36] Il coinvolgimento dei privati nella realizzazione dell'interesse (di natura pubblicistica) alla tutela e salvaguardia dell'ambiente trova conferma nell'art. 1135 c.c., così come modificato dalla legge di riforma del condominio (l. 220/2012), il quale espressamente prevede all'ultimo comma che l'assemblea dei condomini possa autorizzare l'amministratore «a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati [...] al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato». La norma introduce, per la prima volta nel codice civile, un riferimento espresso alla sostenibilità

L'interesse ambientale si pone, dunque, come un *limite interno* ed *essenziale* alle procedure tanto di affidamento dei contratti pubblici quanto di formazione di qualsiasi contratto di diritto privato, purché fonte di rapporti (non solo) patrimoniali (bensì) eco-sostenibili[37].

4. *Dalla relatività alla operatività intergenerazionale degli effetti del contratto ecologico*

Il ripensamento in chiave ecologica del diritto contrattuale e la rilevanza "*erga omnes*" dei beni comuni consentono di superare uno dei tradizionali dogmi sui quali si fonda la tradizione civilistica negoziale: vale a dire il principio di relatività, secondo cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, espresso, come è noto, dall'art. 1372 del codice civile[38].

---

ambientale quale profilo essenziale del principio sovranazionale e internazionale dello sviluppo sostenibile, conferma la logica della sussidiarietà orizzontale (con il riferimento esplicito alle iniziative territoriali di «istituzioni locali» o «soggetti privati qualificati») e si inserisce nel solco di un diritto civile a tutela dell'ambiente. Ma, ancora, l'incidenza dell'interesse ambientale nei rapporti civili trova riscontro nel codice del consumo. Qui non solo si fa espressamente divieto di televendite che inducano «a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente» (art. 30, comma 1, c. cons.) (ponendo, peraltro, una irragionevole limitazione del divieto alle sole pratiche commerciali di televendita), ma si incentiva un'attività di promozione e sensibilizzazione alle tematiche di salvaguardia dell'ambiente mediante la partecipazione al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti anche di «rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute» (art. 136, comma 3, c. cons.). All'art. 6, lett. *d*), c. cons., poi, si prevedono degli obblighi informativi a carico dei produttori in funzione di protezione dell'ambiente. Rilevante è, altresì, il Reg. UE n. 1369/2017, in materia di etichettatura energetica, che prescrive il contenuto e il design dell'etichetta degli apparecchi di uso domestico, al fine di orientare le scelte dei consumatori verso prodotti più efficienti sul piano energetico.

[37] In tal senso M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 763 s.; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 291; ma v. anche R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Utet, Milano-Torino, 2016, p. 32. Rilevante sul punto è la pronuncia di Cass., 8 marzo 2018, n. 5564, in *Giust. civ*., 2010, p. 815 ss., ove in tema di immissioni, si chiarisce che, «nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà», si deve tener conto «che il limite della tutela della salute e dell'ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall'art. 844 c.c., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita».

[38] Si sviluppa l'intuizione di N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 17, il quale sottolinea che «nell'ottica dell'ambiente può essere ripensata non solo la tematica del contratto giusto ma anche quella dell'efficacia del contratto».

A ben vedere, gli effetti del contratto c.d. ecologico non sono di tipo esclusivamente appropriativo – dunque attinenti alla sola sfera dell'individuo proprietario – ma coinvolgono anche i terzi interessati alla fruizione e al godimento di beni comuni, nonché le generazioni future[39], i cui interessi dovranno essere debitamente rappresentati anche in chiave processuale[40].

Se il contratto incide su di un bene comune pare evidente che gli effetti negoziali trascendano la dimensione strettamente individuale[41].

In questo quadro, l'autoregolamentazione privata svolge, dunque, una funzione di regolazione e attuazione di interessi generali (fondata sul principio di sussidiarietà c.d. orizzontale *ex* art. 118, comma 4, cost.)[42], cosicché gli atti di autonomia dei privati, singoli o associati, che soddisfino interessi generali di natura ambientale, il cui punto d'incidenza è un bene comune a godimento plurimo, spiegheranno effetti anche verso i terzi, assumendo, quindi, un'*efficacia esterna*[43].

---

[39] Secondo M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 27, «il contratto ecologico potrebbe atteggiarsi come contratto a protezione di terzi indeterminati». In tal senso, altresì, ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 299; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 820. Il punto apre la riflessione sul problema della soggettività giuridica delle generazioni future. In arg. si veda F. MANGANARO-A. ROMANO TASSONE-F. SAITTA (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future*, Atti del Convegno di Copanello, 3-4 luglio 2009, Rubbettino, Soveria Manelli, 2010, spec. p. 9 ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, cit., p. 42 ss. (v. anche, *supra*, nota 5).

[40] M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, cit., p. 42 ss.

[41] In tal senso N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 18.

[42] Osserva G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, in *Rass. dir. civ*., 2017, p. 462, che «l'autonomia negoziale, che nel vigente ordinamento costituzionale non può non avere una funzione socialmente rilevante (art. 41, comma 2, cost.), è attività diretta alla realizzazione di interessi generali, rinvenendo il proprio fondamento unitario nella sussidiarietà (art. 118, comma 4, cost.)».

[43] Sul principio di sussidiarietà quale fondamento per giustificare il superamento del dogma della relatività contrattuale si veda P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 324 s.: «se la sussidiarietà, e dunque l'iniziativa negoziale, è prevista per disciplinare interessi generali, il contratto non è più configurabile come esclusivo strumento per regolare interessi individuali ed egoistici delle parti». In particolare sulla portata dell'art. 1372 c.c., l'Autore sottolinea che la norma «non dice che "il contratto ha forza di legge *soltanto* tra le parti", senza che possa essere considerato un punto di riferimento anche per altri che parti non sono» (p. 324). Secondo G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza*, cit., p. 462, «il regolatore privato può, dunque, essere abilitato in concreto a disciplinare, in via esclusiva o concorrente, una determinata materia, sì che gli atti di autonomia potranno conseguire efficacia esterna, programmando regole di comportamento generali e astratte, valevoli anche per i terzi portatori dei medesimi interessi».

I soggetti terzi, estranei al contratto ma portatori dei medesimi interessi comuni oggettivizzati nel regolamento pattizio, si porranno come destinatari non soltanto di benefici, derivanti dalla stipulazione, ma, altresì, e più in generale, di regole di comportamento.

Affascinante appare «l'azzardo» di considerare siffatte regole negoziali (*ma* di portata generale) come inerenti al bene stesso e per questo efficaci verso a qualunque terzo che con quel bene entri in contatto[44].

Il contratto, deputato, nella prospettiva che si è cercato di delineare, ad organizzare una pluralità di interessi ecologicamente orientati, spiega i suoi effetti in una dimensione *dinamica* ed *intergenerazionale*[45], destinata a coinvolgere tutti coloro che, anche in un momento successivo alla conclusione, entrino in rapporto con il bene (il riferimento è tanto a soggetti diversi dalle parti stipulanti, quanto alle generazioni future).

La metamorfosi da strumento regolativo di interessi individuali ed egoistici delle sole parti a strumento regolativo di interessi collettivi consente, altresì, di affermare che il contratto sfugge sempre più alla distinzione tra pubblico e privato. Anche se concluso tra soggetti privati, il regolamento si pone come necessariamente conformato dall'interesse ambientale, superando, così, il terreno delle ragioni del singolo[46].

---

Argomentando sulla portata del principio di solidarietà costituzionale, capace di superare i confini della relatività del contratto e di giustificare la tutela dei terzi sui quali il contratto incide in via riflessa, la giurisprudenza ha elaborato la categoria dei «contratti con effetti protettivi per i terzi» (Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in *Resp. civ. prev*., 2009, p. 2068, con nota di M. GORGONI, *Nascituro e responsabilità sanitaria*, e in *Danno e responsabilità*, 2010, p. 144 ss., con nota di F. DI CIOMMO, *Giurisprudenza-normativa e "diritto a non nascere se non sano". La Corte di cassazione in vena di* revirement*?*).

[44] In tal senso A. NERVI, *Beni comuni e ruolo del contratto*, cit., p. 189 s., con riferimento specifico alle regole contrattuali adottate dai condomini (che costituiscono il c.d. regolamento condominiale), le quali «superano la dimensione dei contraenti iniziali e si protraggono nel tempo». In arg. V. CORRIERO, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 68, osserva che le suddette clausole «hanno natura contrattuale, sotto il profilo della formazione della fattispecie, ma natura reale dal punto di vista contenutistico, in quanto possono prevedere imposizioni di vincoli di destinazione, servitù e oneri reali sui diritti immobiliari dei condomini».

[45] Sulla intergenerazionalità degli istituiti del diritto civile qualificati come "sostenibili", E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., p. 86 ss.

[46] «Non v'è ragione di costruire una netta distinzione tra un'autonomia negoziale che realizza interessi individuali e un'autonomia negoziale che realizza interessi generali»: così P. PERLINGIERI, *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ*., 2016, p. 687. Scrive E. CATERINI, *op. cit.*, p. 103, che «la modalità dell'iniziativa singola o associata dei cittadini», promossa dall'art. 118 cost., «rende lo scopo personalistico diffuso nell'ordinamento e supera ogni esclusiva istituzionale».

Il contratto ecologico si declina, in conclusione, come contratto *sostenibile* ad efficacia esterna, pubblico o privato che sia, diretto a realizzare i diritti fondamentali della persona umana e contribuisce, per tale via, all'attuazione della giustizia sociale, nel segno dell'autorevole insegnamento, ancora attuale, che indicava nell'equilibrio tra le prestazioni contrattuali «l'ideale di una sana circolazione dei beni, di una feconda cooperazione delle autonomie e delle attività individuali»[47].

5. *Conformazione ecologica degli atti di iniziativa privata e controllo di meritevolezza*

Questa ricostruzione – che consente una rilettura delle categorie della proprietà e del contratto alla luce del valore non patrimoniale della sostenibilità ambientale, assecondando la tendenza alla "depatrimonializzazione" del diritto civile[48] – non è certo fuori del sistema, se si considera che la Costituzione offre solidi appoggi per ripensare entrambe le categorie in una prospettiva più moderna, attenta ai valori ambientali italo-europei (il riferimento è agli artt. 2, 4, 9, 32, 41, 42, 44 e 118 cost.)[49]. Oltremodo l'attenzione alle tematiche ambientali è significativa nelle fonti sovranazionali, ove ai tradizionali valori economico-patrimoniali si sono affiancati valori personalistici e solidaristici (in particolare il richiamo è agli artt. 11 Tratt. FUE e 37 Carta UE, ma anche all'art. 191 Tratt. FUE).

Del resto, la lettura del sistema ordinamentale nella sua unitarietà e complessità, fondato sul valore della persona, induce l'interprete a basare tanto

---

[47] E. BETTI, *Per la riforma del Codice civile in materia patrimoniale. Fasi di elaborazione e mete da raggiungere*, in *Rendiconti Istituto Lombardo Scienze e Lettere*, 74, fasc. II, 1940-1941, p. 337.

[48] Sulla «depatrimonializzazione» del diritto civile, C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ*., 1980, p. 644 ss. e P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti,* cit., p. 114 ss.

[49] In particolare si veda M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, cit., p. 40 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 291 ss. Sul superamento della nozione strettamente positivistica del diritto, indotto dalla impronta assiologica della Costituzione, G. LOMBARDI, *Iniziativa economica privata e tutela dell'ambiente*, in C. MURGIA (a cura di), *L'ambiente e la sua protezione*, Atti del convegno di studi giuridici, Cagliari, 19-20-21 aprile 1989, Giuffrè, Milano, 1991, p. 259 ss. e spec. p. 262, ove si riconosce che «la norma giuridica […] non può concepirsi strettamente avulsa dalla situazione (o dal complesso di situazioni) in cui si invera, e quindi non può essere disgiunta dal dato ambientale, che tende, in tal modo, a divenire uno degli elementi di operatività concreta».

il controllo di legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge, quanto il controllo di meritevolezza degli atti di autonomia negoziale sui valori fondamentali che conformano il sistema stesso[50].

Se l'ambiente entra nelle tutele *ex* art. 2 cost., in quanto bene comune da proteggere al fine di consentire il pieno e libero sviluppo della persona umana, esso si pone quale valore costituzionale[51].

Ne consegue che l'interprete, chiamato ad assolvere i controlli di legittimità e meritevolezza secondo i valori guida del sistema, dovrà sindacare l'assetto contrattuale in conformità (altresì) del valore-ambiente, operando così un'autentica conformazione "ecologica" degli atti di iniziativa privata[52].

In questa prospettiva, l'atto di autonomia negoziale in contrasto con l'interesse generale alla tutela dell'ambiente (nonché alla tutela della salute,

---

[50] È l'autorevole insegnamento di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., pp. 322, 346 ss.; si veda anche M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Esi, Napoli, 2011, p. 153 ss.

[51] La formulazione aperta dell'art. 2 cost. consente di riconoscere doveri di solidarietà ambientale, pur non espressamente menzionati dalla Costituzione, a carico dei consociati. Sull'ambiente quale valore costituzionale, N. LIPARI, *Introduzione*, cit., p. 15; in giurisprudenza Corte cost., 24 giugno 2003, n. 222, in *Riv. giur. amb*., 2003, p. 1002 ss., con nota di G. MANFREDI, *Sul riparto delle competenze in tema di ambiente, e sulla nozione di ambiente, dopo la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione*; Corte cost., 22 luglio 2004, n. 259, in *Dir. giust*., 2004, p. 123 ss., con nota di T. GROPPI, *Tutela del litorale in Toscana: la Consulta dichiara infondata la questione di legittimità sollevata dal Consiglio dei ministri sulla legge regionale 19/2003*; Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 62, in *Giur. it*., 2006, p. 19 ss., con nota di B. DI GIANNATALE, *Solidarietà ambientale e tutela uniforme del diritto alla salute nel riparto di competenza Stato-Regioni*; Corte cost., 31 maggio 2005, n. 214, in *Urb. app*., 2005, p. 784 ss., con nota di M.T. SEMPREVIVA, *Piani di emergenza e interventi regionali*; ma già Corte cost., 22 giugno 1983, in *Giur. cost*., 1983, I, p. 977 ss., nonché Corte cost., 15 maggio 1987, n. 167, in *Foro it*., 1988, I, c. 331, con nota di F. GIAMPIETRO, *Riserve e parchi statali nuovi: la protezione della natura tra "inerzia" del Parlamento e supplenza del Ministro dell'Ambiente*; Corte cost., 15 novembre 1988, n. 1031, in *Riv. giur. amb*., 1989, p. 345 ss. Auspica un inserimento espresso nella Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile, M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, cit., p. 45; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 815, ove lo stesso autore riconosce che, «tuttavia, la "costituzionalizzazione" esplicita dello sviluppo sostenibile non è l'unica strada per sancire l'incidenza del principio sulle dinamiche dei rapporti civili», dal momento che, «in realtà, l'integrazione tra principi normativi di fonte sovranazionale e diritto interno, che si desume dagli artt. 11 e 117, comma 1, cost., apre il varco alla penetrazione di quei principi non soltanto nella sfera del potere pubblico, ma anche nel tessuto dell'autonomia privata».

[52] Del resto per A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali*, in M. PENNASILICO, (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 21, «la conformazione dell'attività negoziale alle esigenze ecologiche già di per sé determina un processo innovativo che indirettamente è destinato a incidere nel lungo periodo su tutte le relazioni di mercato».

dell'integrità psicofisica e più ampiamente della dignità umana) non potrà dirsi meritevole di tutela[53]. Si tratta di un controllo, quello di meritevolezza, da condursi, come noto, in concreto e con riguardo a tutti gli atti negoziali, tipici o atipici che siano[54], cosicché si scongiuri il pericolo che l'atto di iniziativa privata, pur causalmente lecito, sia immeritevole di tutela in quanto non realizzi il concreto interesse ambientale.

D'altronde, non da oggi il civilista scopre che l'autonomia negoziale ha limiti interni (v. l'art. 41, comma 2, cost.), oltre che esterni, che emergono da una valutazione funzionale degli istituti alla luce delle esigenze fondamentali della persona[55]. L'autonomia privata deve essere controllata per garantire rapporti corretti ed equilibrati secondo ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità, in conformità ai valori e ai principi del sistema ordinamentale nella sua unitarietà e complessità[56].

Se, come ammonito, il compito del giurista è di dedicare «il suo apporto critico, con onestà intellettuale, a una ricostruzione del sistema che risponda alle esigenze di oggi e non alle categorie di ieri»[57], al fine di «suggerire alla società, nuova negli ideali e nelle strutture, una normativa moderna e adeguata», non si

---

[53] In tal senso anche M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 820: «il principio dello sviluppo sostenibile costituisce, così, un parametro di meritevolezza dei contratti ecologici». Anche per E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., p. 33, «il giudizio di "sostenibilità" […] assurge al rango di giudizio di meritevolezza degli atti e dei rapporti giacché l'insostenibile lede la persona e la comunità ma anche l'economia sociale di mercato».

[54] Sul giudizio di meritevolezza dei contratti tipici o atipici si veda M. PENNASILICO, *Art. 1322*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Esi, Napoli, 2010, p. 386 ss.; ID., *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, cit., p. 153 ss.; S. POLIDORI, *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale*, in G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione*, Primo incontro di studi dell'ADP, Esi, Napoli, 2017, p. 391 ss.

[55] P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 326 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 336.

[56] Su tali istanze di giustizia sostanziale, v. G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015; ID., *Sul criterio di ragionevolezza*, in C. PERLINGIERI-L. RUGGIERI (a cura di), *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Esi, Napoli, 2016, p. 29 ss.; M. PENNASILICO, *"*Ménage à trois*": la correzione giudiziale dei contratti*, in *Rass. dir. civ*., 2016, p. 179 ss.

[57] P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 327; sulla necessità di «rompere le sedimentazioni discendenti da vecchie cristallizzazioni concettuali» dal momento che «categorie consolidatissime – come, ad esempio, quelle di contratto o di diritto soggettivo – non evocano più alla mente dell'operatore un sicuro punto di riferimento concettuale perché si stemperano in una serie variegata di situazioni», N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 4 s.

può, allora, prescindere da una rilettura delle categorie ordinanti del contratto, della proprietà e dell'impresa, «in una prospettiva che tenga conto del ben-essere delle persone, affinché la loro esistenza sia la migliore possibile»[58]; né può ignorarsi che il pieno e libero sviluppo della persona umana passa attraverso il buon governo dell'ambiente, nella consapevolezza che il rapporto tra uomo e ambiente è non già di opposizione, bensì di simbiosi.

**ABSTRACT**

Serena Persia - *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile"*

Il consolidarsi del modello dello sviluppo sostenibile induce ad una rilettura delle categorie civilistiche della proprietà e del contratto alla luce dei valori non patrimoniali ecologici e dei sottesi interessi ambientali. Si approda, lungo tale prospettiva, ad un'autentica conformazione ecologica tanto dell'istituto dominicale quanto della categoria contrattuale. Il contratto si declina, così, come *contratto ecologico*, fonte di rapporti giuridici patrimoniali eco-sostenibili.

**PAROLE-CHIAVE:** *proprietà; contratto; ambiente; sviluppo sostenibile; beni comuni; contratto ecologico.*

Serena Persia – *Property and Contract in the Model of "Sustainable" Civil Law*

The model of sustainable development leads to a re-reading of the civil law categories of property and contract in the light of the ecological values and underlying environmental interests. Along this prospect we come to an

[58] P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 339 e nota 78.

ecological shaping of the categories of property and contract. The contract is handled as an *ecological contract*, a source of eco-sustainable patrimonial juridical relations.

**KEYWORDS:** *property; contract; environment; sustainable development; common; ecological contract.*